SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 818)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, MEZZAPESA, GIACOMETTI, RIGGIO, SICA, SCARDACCIONE, DELLA PORTA e D'AMICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1980

Miglioramenti economici e normativi in favore dei titolari di pensioni di guerra indirette

ONOREVOLI SENATORI. — Gli adeguamenti economici e normativi apportati nella pensionistica di guerra con il nuovo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, non hanno integralmente risolto il grave ed annoso problema rappresentato dalle rilevanti carenze caratterizzanti il trattamento pensionistico dei congiunti dei caduti in guerra rimasti sempre costretti in limiti assurdamente distanti dalla realtà che lo stesso trattamento vuole esprimere in termini di doveroso riconoscimento e di concreto atto risarcitorio.

Nel quadro delle accorate e pressanti istanze provenienti dalle categorie interessate si è pertanto ritenuto di considerare l'indifferibile esigenza di individuare e colmare le più evidenti lacune persistenti in materia malgrado l'intervenuto decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, pur tenendo conto delle difficoltà in cui versa il pubblico bilancio.

Sottoponiamo quindi alla vostra attenzione la seguente breve illustrazione del contenuto del provvedimento all'uopo predisposto.

Artt. 1 e 2. Alla necessità di concretizzare il già riconosciuto principio del collegamento valutativo di ordine economico tra pensione di 1ª categoria (cui è connessa la qualificazione di grande invalidità di guerra) e pensione spettante alla vedova di guerra, stabilendo un rapporto paritetico di base che meglio esprime il carattere risarcitorio dei trattamenti in questione, si è unita l'esigenza morale di determinare anche un aggancio percentuale al massimo assegno di superinvalidità fissato dalla vigente normativa sia per ribadire il concetto equiparativo del caduto al più elevato grado di menomazione fisica, sia per confermare la stabilita assimilazione della vedova dell'invalido di 1ª categoria alla vedova del militare o del civile morto per causa di guerra. La pensione di guerra così spettante alla categoria delle ve-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

dove di guerra, costituita come sopra specificato, passerebbe quindi dalle attuali 92.650 lire mensili a lire 225.000 mensili. Tale aumento va considerato tenendo presente che la semplice pensione sociale, priva, com'è noto, di qualsiasi presupposto di ordine risarcitorio, ha raggiunto, in forza dei recenti aumenti votati dal Parlamento, l'importo di lire 102.350 mensili e che esiste una evidente connessione tra la pensione di guerra di che trattasi e quella corrisposta dallo Stato alle vedove di quanti perdono la vita al servizio dello Stato in conseguenza delle azioni terroristiche che sconvolgono attualmente il nostro Paese. Trattasi, infatti, di condizioni analoghe nelle quali è prevalente il compimento del dovere da parte di ogni cittadino in particolari situazioni di eccezionalità costituite, appunto, dallo stato di guerra o di pericolo come presentemente si verifica.

Artt. 3 e *4*. Si estendono i criteri su esposti, in termini di trattamento pensionistico di guerra, ai figli minorenni e maggiorenni inabili dei caduti con la necessaria differenziazione (art. 4) limitativa connessa al caso in cui gli interessati non siano in possesso del prescritto requisito delle condizioni di disagio economico. La pensione di guerra che viene stabilita con l'articolo 4 del presente disegno di legge ammonta, pertanto, a lire 51.750 mensili rispetto alle attuali lire 40.000 mensili.

Art. 5. La soppressione dell'assegno di maggiorazione a favore della vedova e degli orfani è conseguente al determinato nuovo trattamento pensionistico di cui alla modificata tabella *G* comprendente anche una maggiorazione percentuale collegata al massimo assegno di superinvalidità stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica numero 915 del 1978.

Art. 6. Gli aumenti previsti a titolo di integrazione della pensione della vedova di guerra e della vedova di invalido dalla 2ª all'8ª categoria deceduto per causa diversa da quella che ha determinato l'invalidità di guerra, in caso di coesistenza di prole, sono rivalutati passando dalle attuali lire 12.000 a lire 24.000 mensili e dalle lire 6.000 a lire 12.000 mensili, rispettivamente.

Artt. 7 e *8*. Il trattamento pensionistico di guerra riconosciuto ai genitori dei caduti, pur se corrisposto a condizione dell'accertato stato di bisogno degli interessati, è stato sempre caratterizzato dalla irrisorietà delle relative misure. Lungi da qualsiasi rapporto risarcitorio, tale pensione ha avuto nel tempo soltanto il concreto riferimento ad un assegno alimentare di ordine caritativo mortificante la categoria che forse più di ogni altra ha sofferto per la perdita dei propri congiunti. L'assurdità di tale situazione è documentata dalla entità dell'attuale trattamento che, se pur rivalutato nel 1978 con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, ammonta — malgrado l'attuale valore d'acquisto della moneta — a lire 52.500 mensili nella migliore delle ipotesi; ciò in quanto detto trattamento è ulteriormente ridotto a lire 36.750 mensili nel caso in cui il caduto abbia lasciato anche moglie o figli con diritto a pensione. Con i previsti nuovi trattamenti, le pensioni dei genitori passerebbero a lire 87.500 e a lire 57.750 mensili, rispettivamente; limiti, questi, ancora notevolmente inferiori all'attuale misura della pensione sociale malgrado la sensibile rivalutazione percentuale corrispondente ai fissati miglioramenti in questione.

Art. 9. Per i trattamenti spettanti alle vedove ed orfani degli invalidi deceduti per cause diverse dalle infermità pensionate è stato previsto un adeguamento rivalutativo pari al 20 per cento delle attuali misure pensionistiche di cui alle tabelle *N* e *L* che sono pertanto ricalcolate in base al suesposto criterio.

Art. 10. La proposta estensione della indennità speciale annua a tutti i titolari di pensioni indirette, ivi compresi i trattamenti pensionistici di riversibilità (tabella *N*), eliminando le attuali condizioni ostative afferenti all'esercizio di attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e il verificarsi delle condizioni economiche di cui all'ar-

ticolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, consente di considerare finalmente tale beneficio come un frazionamento (13ª rata) dell'ammontare annuo della pensione di guerra da liquidarsi d'ufficio contestualmente alla riscossione del rateo mensile di dicembre di ciascun anno. Va in proposito evidenziato, infatti, che detta indennità è indissolubilmente legata alla causa giuridica dell'attribuzione della pensione di guerra la quale, nell'affermato principio legale che la distingue, non può confondersi con qualsivoglia espressione retributiva, per assumere invece la fondamentale caratteristica di atto risarcitorio di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato (articolo 1 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), non computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono (articolo 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978). L'esposto nuovo criterio di corresponsione dell'indennità speciale annua elimina, pertanto, ogni preesistente anomala impostazione legislativa della materia finora confusa con quella che è fondatamente propria dei titolari di trattamenti retributivi o pensionistici non di guerra, giustamente soggetti a totali o parziali divieti di cumulo.

Artt. 11 e *12*. La proposta nuova disciplina, concessiva del beneficio della indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra al costo della vita, consente di superare ogni esistente discriminazione e di affermare il principio per il quale la pensione di guerra deve essere preservata dalla sempre più rilevante e notevole svalutazione determinantesi in ragione del costante incremento dei tassi inflazionistici cui è soggetta la moneta mediante la garantita conservazione alla pensione stessa delle proprie peculiari finalità. Si provvede a ciò con un periodico ed automatico aggiornamento in grado di assicurare alla pensione di guerra, in termini monetari, un effettivo valore d'acquisto non destinato — com'è finora di fatto avvenuto — a ridursi sensibilmente nel breve volgere di un anno per la nota critica situazione inflattiva nazionale. Si è, inoltre, ritenuto di superare gli esistenti criteri restrittivi, privi peraltro di fondata validità giuridica e basati, invece, sul sempre prevalente concetto della prioritaria limitazione della spesa pubblica nello specifico settore pensionistico.

Infatti, al di là della pretestuosa negativa valutazione della titolarità di redditi di lavoro subordinato o di altre pensioni per i quali sia corrisposta, ad altro titolo, la scala mobile, la pensione di guerra — in quanto tale — deve essere salvaguardata nella sua determinata entità come più sopra specificato, assumendo a tal fine rilevanza soltanto la necessità di realizzare gli opportuni presidi tecnici apprestati uniformemente per tutti i titolari di trattamento privilegiato di guerra. In tale complessivo quadro risolutivo, il previsto sistema di adeguamento delle pensioni di guerra trova valido riferimento nelle modalità già stabilite per i dipendenti pubblici. La fissata perequazione automatica estesa agli assegni accessori ed aggiuntivi, su base trimestrale, risponde infine più concretamente, secondo un già affermato principio, all'esigenza della più tempestiva applicazione correttiva del beneficio stesso.

Art. 13. La norma proposta tende a superare talune difficoltà determinatesi nell'ambito attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1-*undecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 giugno 1979 in ordine al trasferimento delle funzioni di rappresentanza, protezione e tutela delle vedove e degli orfani di guerra e categorie equiparate dall'Opera nazionale invalidi di guerra alle competenti associazioni di categoria.

Art. 14. Accogliendo le accorate istanze delle interessate, si prevede la estensione del beneficio di cui all'articolo 89 del vigente testo unico nei confronti di tutti i figli maschi delle vedove di guerra. L'esonero, per gli stessi, dal servizio militare, interessando peraltro sotto il profilo numerico pochissimi casi, appare infatti doveroso nel quadro della necessaria considerazione del sacrificio subito dalla famiglia con la perdita del ri-

spettivo marito e padre e della conseguente esigenza di assicurare alla vedova di guerra il costante conforto morale e, eventualmente, l'assistenza finanziaria dei propri figli, senza l'obbligata interruzione del periodo di servizio di leva.

Art. 15. L'aumento del parametro economico di cui all'articolo 70 del vigente testo unico da valere agli effetti dei benefici connessi al trattamento pensionistico di guerra nei casi previsti dalla legge recepisce criteri normativi già introdotti nella legislazione riguardante altre categorie di cittadini (vedi legge n. 29 del 1977 a favore degli invalidi civili — reddito pari a lire 3.120.000 a decorrere dal 1° gennaio 1977).

Lo stabilito ammontare di lire 4.000.000, nel caso dei titolari di pensione di guerra, è pertanto proporzionato al suindicato limite dal quale si discosta solo in ragione dell'intervenuta svalutazione monetaria dell'ultimo triennio.

Art. 16. La data di applicazione dei nuovi benefici (1° luglio 1980) e la determinata liquidazione d'ufficio degli stessi tengono conto delle sempre più pressanti condizioni di necessità dei pensionati di guerra e dell'esigenza di semplificare la fase applicativa delle relative disposizioni tenendo in debito conto la necessità di tutelare i più anziani degli aventi diritto spesso non in grado di formulare, nei termini, specifiche istanze.

Art. 17. L'onere corrispondente all'attuazione del presente provvedimento è stato calcolato, per il 1980, in lire 125 miliardi in relazione al numero delle partite di pensione che si prevedono accese alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.

Peraltro, l'esposta illustrazione dei motivi che sono alla base dell'iniziativa si ritiene sia sufficientemente valida per far considerare la preminenza dei problemi per i quali si chiede l'urgente soluzione rispetto ai tanti altri che assillano la comunità nazionale, stante l'esistenza di esigenze vitali, ormai indifferibili, di indiscutibile valore equitativo, oltre che morale e sociale.

Si nutre pertanto fiducia che il Senato vorrà concedere sollecitamente la propria approvazione al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 37 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente:

« Tale trattamento, corrispondente a quello previsto per i titolari di pensione diretta di 1ª categoria, è integrato con una maggiorazione pari al 10 per cento dell'assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E*, lettera *A*, annessa al presente testo unico ».

La tabella *G* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituita dalla tabella *G* allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 38 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Alle vedove e agli orfani dei mutilati ed invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la pensione di guerra di cui all'annessa tabella *G*, qualunque sia la causa del decesso dell'invalido, con una maggiorazione pari al 10 per cento dell'assegno di superinvalidità fruito in vita dal dante causa ».

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente:

« Tale trattamento, corrispondente a quello previsto per i titolari di pensione diret-

ta di 1ª categoria, è integrato con una maggiorazione pari al 10 per cento dell'assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E*, lettera *A*, annessa al presente testo unico ».

Art. 4.

Agli orfani maggiorenni inabili del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile morto per i fatti di cui agli articoli 8 e 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che non siano in possesso del requisito delle condizioni economiche prescritte dall'articolo 45 del medesimo testo unico, spetta una pensione di guerra nella misura pari al 33 per cento della pensione diretta di 1ª categoria.

La tabella *I* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituita dalla tabella *I* allegata alla presente legge.

Art. 5.

L'articolo 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è soppresso.

Art. 6.

Gli aumenti a titolo di integrazione previsti dagli articoli 43 e 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono fissati rispettivamente in lire 288.000 e lire 144.000 annue.

Art. 7.

La tabella *M* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituita dalla tabella *M*, allegata alla presente legge, determinante la misura del nuovo trattamento economico di cui al primo comma dell'articolo 57 del medesimo testo unico corrispondente al 50 per cento della pensione diretta di 1ª categoria.

Art. 8.

La tabella *S* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituita dalla tabella *S* allegata alla presente legge, determinante la misura del nuovo trattamento economico di cui al primo comma dell'articolo 61 del medesimo testo unico corrispondente al 33 per cento della pensione diretta di 1ª categoria.

Art. 9.

Le tabelle *N* ed *L* annesse al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle *N* ed *L* allegate alla presente legge.

Art. 10.

L'indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante, alla data del primo dicembre di ciascun anno, alle vedove, agli orfani e categorie assimilate nonchè ai genitori, collaterali e categorie assimilate, è corrisposta d'ufficio, in unica soluzione, dalle competenti Direzioni provinciali del tesoro, entro il mese di dicembre.

Gli articoli 56 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono soppressi.

Art. 11.

L'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Art. 74. — (*Indennità integrativa speciale*). Ai titolari di trattamento pensionistico di guerra compete un'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei trattamenti stessi.

L'indennità integrativa speciale di cui al precedente comma va determinata e liquida-

ta d'ufficio trimestralmente secondo le stesse modalità stabilite per i dipendenti pubblici, tenuto conto del trattamento economico complessivamente fruito a titolo di pensione di guerra ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« La variazione percentuale di cui al precedente comma si applica, con scadenza trimestrale, sull'intero importo del trattamento pensionistico in godimento alla data del 1° luglio 1980 ».

Art. 13.

La certificazione della condizione di orfano di guerra compete all'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e all'Associazione nazionale vittime civili di guerra nell'ambito delle specifiche attribuzioni di rappresentanza, protezione e tutela derivanti a ciascuno degli stessi enti morali per il combinato disposto dell'articolo 1-*undecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 giugno 1979.

Art. 14.

L'esonero dal servizio militare, previsto dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è esteso a tutti i figli maschi della vedova di guerra e categorie assimilate.

Art. 15.

L'ammontare del reddito complessivo annuo previsto dall'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per il conferimento dei trattamenti o assegni pensionistici è elevato a lire 4.000.000.

Art. 16.

I benefici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° luglio 1980 e sono liquidati d'ufficio.

Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 125 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

TRATTAMENTO ANNUO SPETTANTE AI CONGIUNTI DEI CADUTI

Soggetti di diritto

	Importo annuo
TABELLA *G* — Vedove ed orfani minorenni — Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico	2.700.000
TABELLA *I* — Orfani maggiorenni inabili non in istato di disagio economico (articolo 135)	693.000
TABELLA *M* — Genitori, collaterali ed assimilati — Pensioni normali	1.050.000
TABELLA *S* — Genitori — Pensioni speciali	693.000

TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE VEDOVE ED ORFANI DEGLI INVALIDI DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA INFERMITA' PENSIONATA

Soggetti di diritto	Importi annui						
	2ª ctg.	3ª ctg.	4ª ctg.	5ª ctg.	6ª ctg.	7ª ctg.	8ª ctg.
Tabella *N* — Vedove ed orfani minorenni — Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico	792.000	705.600	633.600	576.000	532.800	504.000	489.600
Tabella *L* — Orfani maggiorenni inabili non in istato di disagio economico (articolo 135):							
fino a 2 orfani	318.240	316.080	314.640	310.320	306.000	300.960	297.360
fino a 3 orfani	372.240	369.360	367.920	362.880	357.840	352.080	347.040
fino a 4 orfani	429.840	426.960	424.800	418.320	411.840	404.640	398.880
fino a 5 o più orfani	488.160	483.840	480.960	473.760	465.840	457.200	450.000